



# COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova



Via Marconi 1 CAP 35010 Tel 049/9430355 Fax 049/9430335 CCP 11436359 P iva 01573490289

OGGETTO: Parziale revoca di precedenti ordinanze.

Prot. n. **4329/2020**

Carmignano di Brenta, 02/05/2020

R.O.S. n. **18**

R.A.P. n. ....

## IL SINDACO

Richiamate le proprie Ordinanza contingibili e urgenti:

- n. 8 del 09/03/2020 per la sospensione del mercato settimanale del sabato;
- n. 9 del 16/03/2020 per la limitazione della circolazione stradale veicolare e pedonale sulle strade Via Trento e Via Maglio e per la chiusura di tutti i parchi pubblici;
- n. 10 del 17/03/2020 per la chiusura del percorso ciclo-pedonale lungo e all'interno dell'argine del Fiume Brenta;
- n. 12 del 27/03/2020 per la chiusura dei cimiteri comunali;
- n. 13 del 06/04/2020 di proroga della validità temporale delle precedenti ordinanze fino al 13 aprile 2020 e nuove disposizioni;
- n. 15 del 14/04/2020 di proroga della validità temporale delle precedenti ordinanze fino al 03 maggio 2020 e nuove disposizioni;
- n. 16 del 25/04/2020 per la riapertura condizionata dei cimiteri ai visitatori e parziale revoca di precedenti ordinanze;
- n. 17 del 30/04/2020 per la riapertura al pubblico condizionata del mercato all'aperto del sabato in area pubblica;

Visto il Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che proroga fino al 03 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, n. 42 del 24 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 55 in pari data, che ha dettato, in particolare al punto 9:

- ✓ è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

Ritenuto pertanto di dover modificare il disposto di cui alle proprie ordinanze n. 10 del 17/03/2020 e n. 12 del 27/03/2020 sopra richiamate, in adeguamento a quanto indicato dall'Ordinanza n. 42 emessa in data 24/04/2020 dal Presidente della Regione Veneto e pubblicata sul BUR n. 55 in pari data ed all'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto nell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, le misure restrittive oggetto della presente ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Ritenuto di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### **ORDINA**

**a decorrere dal 02/05/2020** e fino alla revoca del presente provvedimento:

- la revoca della propria precedente ordinanza n. 10 del 17/03/2020 - emanata di concerto con i Sindaci rivieraschi - per la chiusura del percorso ciclo-pedonale lungo e all'interno dell'argine del Fiume Brenta
- la revoca delle proprie precedenti ordinanze n. 12 del 27/03/2020 e n. 16 del 25/04/2020, con ripristino dei consueti orari di accesso ai cimiteri comunali di Carmignano di Brenta e Camazzole, che sarà consentito a chiunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- rimane confermata l'ordinanza n. 9 del 16/03/2020 nella parte riguardante la chiusura di tutti i parchi pubblici fino a nuovo provvedimento;

**e conferma inoltre:**

- l'obbligo di utilizzare mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, per chiunque si trovi in area pubblica o ad uso pubblico, compreso strade e marciapiedi e negli spostamenti all'esterno della proprietà privata, fattispecie già prevista, nelle precedenti ordinanze sindacali;
- l'obbligo per il personale di attività commerciali che manipola alimenti a contatto con il pubblico di utilizzare mascherine e guanti;
- l'utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine da parte dei fruitori all'interno degli esercizi commerciali del Comune;

### **DISPONE PERTANTO**

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura, alla Provincia di Padova ed alle Forze dell'Ordine.

### **AVVERTE**

chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che la violazione alla presente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

*Alessandro Bolis*

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)*